

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

N. 7 del 21 luglio 2009

Oggetto: semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese

Il 9 luglio 2009 è stato approvato in via definitiva il D.D.L., d’iniziativa del Governo, recante “*disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ed ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’art. 6 del dispositivo, rubricato “*semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese*”, introduce alcune disposizioni in materia di semplificazione amministrativa per le imprese e in materia di collocamento obbligatorio.

In realtà la norma non è del tutto innovativa atteso che l’intero articolo è una riproposizione, con alcune modifiche, dell’art. 28 inserito nel gennaio 2007 nel Disegno di Legge n°1644 (c.d. Disegno di Legge sulle liberalizzazioni) presentato al Senato e poi non approvato nei successivi passaggi.

Proprio in relazione alla riproposizione di un testo normativo del 2007, l’articolo 6 - in alcuni passaggi - non sembra tenere conto del mutato contesto giuridico di riferimento.

Semplificazione amministrativa

L’articolo 6, comma 1 stabilisce che “*ai fini dell’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l’impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un’autocertificazione corredata dell’autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l’esclusione dalle procedure per l’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico*”.

La norma tende ad implementare l'utilizzo dell'autocertificazione rispetto alle ipotesi già previste dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000, peraltro successivamente ampliate per effetto dell'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che vi ha inserito l'art. 77bis.

L'istituto dell'autocertificazione è regolamentato dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che per attuare la semplificazione dei rapporti fra privati e pubblica amministrazione, provvede ad elencare le ipotesi connesse a stato o qualità personali del cittadino e fatti da comprovarsi con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni; in particolare si tratta di:

- 1) data e luogo di nascita;
- 2) residenza;
- 3) cittadinanza;
- 4) godimento dei diritti civili e politici;
- 5) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- 6) stato di famiglia;
- 7) esistenza in vita;
- 8) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- 9) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- 10) appartenenza a ordini professionali;
- 11) titolo di studio, esami sostenuti;
- 12) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- 13) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- 14) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- 15) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- 16) stato di disoccupazione;
- 17) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- 18) qualità di studente;
- 19) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- 20) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- 21) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

- 22) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- 23) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- 24) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- 25) qualità di vivenza a carico;
- 26) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- 27) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Un ulteriore contributo di importanza sostanziale all'azione di semplificazione, attraverso l'istituto dell'autocertificazione è stata operata con l'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che inserendo nel D.P.R. n. 445/2000, l'art. 77 *bis*, ha stabilito che le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nel medesimo decreto – nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione - si applichino a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'art. 78 (il quale elenca le disposizioni non espressamente abrogate).

In questo contesto giuridico si inserisce l'art. 6, comma 1, del D.D.L., che introduce, invece, la possibilità di utilizzare l'istituto della autocertificazione anche ai fini:

- *dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici;*
- *della partecipazione a procedure di evidenza pubblica*

Sotto il profilo soggettivo, la norma si rivolge al soggetto "impresa" che necessita dei titoli autorizzatori o concessori per lo svolgimento dell'attività. Pertanto, devono ritenersi esclusi tutti gli altri operatori economici, compreso i professionisti, che non esercitano attività di impresa.

Da un punto di vista oggettivo si tratta di autorizzazioni o concessioni normalmente rilasciate dagli organi comunali come, ad esempio, l'occupazione del suolo pubblico e l'autorizzazione per l'installazione di videogiochi nei pubblici esercizi. Ma si ritiene che la norma possa essere utilizzata anche per ottenere altre tipologie di permessi come, ad esempio, la "concessione" edilizia da parte delle imprese edili.

Ad ogni modo, l'articolo 6, comma 2 prevede l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà essere adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, per l'individuazione delle certificazioni la cui presentazione può essere sostituita secondo la descritta previsione.

L'articolo 6, comma 3 dispone che la procedura autocertificativa rimane preclusa per gli atti ed i procedimenti di particolare interesse per la difesa nazionale, la giustizia, l'ordine pubblico e similari in quanto materie di interesse sensibile così come meglio individuate agli artt. 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si tratta in particolare:

- *“atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste”* (articolo 19, comma 1);
- *“atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza”* (articolo 20, comma 4).

L'autocertificazione deve essere corredata della contestuale autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica.

In caso di dichiarazione mendace, l'articolo 6 prevede l'esclusione dalle medesime procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica oggetto di autocertificazione, oltre alla responsabilità per falso in atto pubblico del soggetto che ha rilasciato l'atto.

Collocamento obbligatorio

L'articolo 6, comma 4 dispone che le comunicazioni telematiche obbligatorie in materia di collocamento, oltre che nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive e della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, siano valide anche nei confronti "*delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie*".

La disposizione sembra estendere sul piano legislativo la pluriefficacia della disposizione di assunzione/variazione/cessazione dei rapporti di lavoro che, tuttavia, era stata già prevista sul piano amministrativo (DM 30 ottobre 2007).

Da ultimo, il comma 5, integrando l'art. 9, comma 6, della legge n. 68/99 – in materia di collocamento obbligatorio – dispone che *con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.*

Si tratta del prospetto informativo dal quale devono risultare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68/99, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili a favore dei lavoratori in condizione svantaggiata.

Si osserva tuttavia che, da una lettura sistematica del comma in riferimento, le integrazioni ivi apportate sembrano assumere una funzione pleonastica dal momento che un analogo passaggio è stato introdotto dall'art. 40, del D.L. 25.06.2008, n. 112.

Fondazione Studi

Il Presidente

Rosario De Luca

